



ORIGINALE

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 12 del 08-05-2013

OGGETTO: Approvazione regolamento incentivi "Norme per l'abitare sostenibile Legge Regionale 10 Giugno 2008, n.13

L'anno duemilatredecim il giorno otto del mese di maggio alle ore 18:45, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Uggiano la Chiesa. Convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i seguenti Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<i>PICONESE GIUSEPPE SALVATORE</i>	<i>P</i>	<i>ZEZZA ALESSANDRO MARIA GIUSEPPE</i>	<i>P</i>
<i>NICOLAZZO ANTONIO LUIGI</i>	<i>P</i>	<i>FANCIULLO VINCENZO</i>	<i>P</i>
<i>MUCI UMBERTO MARIA</i>	<i>P</i>	<i>DI PIERRO EDMONDO</i>	<i>P</i>
<i>MERICO MARIO</i>	<i>P</i>	<i>RISOLO FERNANDO ANTONIO</i>	<i>P</i>
<i>RIZZO FRANCESCO GAETANO</i>	<i>P</i>	<i>RIZZO MARIA CRISTINA</i>	<i>P</i>
<i>MERICO SILVIO</i>	<i>P</i>	<i>FRANCO CLAUDIO AGUSTO</i>	<i>P</i>
<i>SISINNI VINCENZO</i>	<i>P</i>	<i>DE PAOLA STEFANO ANDREA</i>	<i>A</i>
<i>STEFANO EMANUELE</i>	<i>P</i>	<i>DE GIUSEPPE DAVIDE</i>	<i>A</i>
<i>PAIANO AUGUSTO</i>	<i>P</i>		

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune VANTAGGIATO PASQUALE.

Il PICONESE GIUSEPPE SALVATORE, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

Uggiano la Chiesa, li 25-02-2013



Il Responsabile del Servizio
MASCHI GIUSEPPE

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Sigg. : ERRICO Alessandra e LEO Luca

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2008, N.13, "NORME PER L'ABITARE SOSTENIBILE". APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE FINALIZZATO ALLA GRADUAZIONE DEGLI INCENTIVI.

IL Sindaco-Presidente introduce il presente argomento all'o.d.g. e relaziona nel merito.

SINDACO: Anche questo punto all'Ordine del Giorno era stato sospeso nell'ultimo Consiglio Comunale, al fine di approfondire meglio, sempre in conferenza di capigruppo, il Regolamento in oggetto. Anche in questo caso il Capogruppo di minoranza, Consigliere Risolo, ha avuto chiarimenti, interlocuzioni con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Architetto Maschi. Anche questo è un adeguamento alla Legge Regionale del 2008, riguarda le norme dell'edilizia sostenibile, e sono previsti degli incentivi a chi costruisce le nuove abitazioni secondo determinati standard dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Ci sono, per esempio, gli incentivi che riguardano la riduzione dell'ICI - adesso IMU -, degli oneri di urbanizzazione secondaria, così come c'è la possibilità di ampliamento di un massimo del 10% del volume stabilito secondo le norme del PRG. Sono degli incentivi certamente importanti che devono stimolare la costruzione di abitazioni eco-sostenibili. E' il famoso Protocollo Regionale Itacache ormai quasi tutti i Comuni hanno adottato e che quindi è giusto adottarlo anche noi, perché è un aspetto qualificante.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13, "Norme per l'abitare sostenibile" che all'art. 12 prevede : **"Art. 12(Incentivi)**

1. I Comuni possono prevedere in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 10:

a) riduzioni dell'ex ICI, di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del d.p.r. 380/2001, con particolare riferimento all'edilizia residenziale sociale, e in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di risparmio idrico e di altri requisiti di sostenibilità energetico- ambientale di cui alla presente legge;

b) incrementi fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti,

VISTO che:

1.La Legge Regionale prescrive " I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:

a) la realizzazione di strumenti di governo del territorio e l'integrazione di quelli esistenti secondo i contenuti della presente legge;

b) la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 12;

c) il monitoraggio, la verifica e il controllo, di concerto con la Regione, sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali;

d) la revoca dei titoli abilitativi ai sensi dell'articolo al netto delle murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra

spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni.

Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.

2. Gli incentivi previsti dal comma 1 sono graduati dai comuni in modo tale da favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticati, escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica.”

CONSIDERATO pertanto che è necessario stabilire con apposito regolamento l'applicazione della Legge in oggetto al fine di favorire gli interventi secondo gli indirizzi Regionali e incentivare l'attività edilizia nel particolare ;

PRESO ATTO del *Regolamento predisposto dall'Area Tecnica* , allegato alla presente delibera per farne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'approvazione del predetto Regolamento;

VISTO il parere favorevole del responsabile Area Tecnica;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

-approvare l'allegato Regolamento comunale per l'edilizia sostenibile finalizzato alla graduazione degli incentivi.

-integrare il regolamento edilizio vigente con le disposizioni del presente Regolamento, con applicazione dell'art. 11 della Legge Reg. 13/2008 agli interventi presentati ai sensi della suddetta legge.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni.

Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.

2. Gli incentivi previsti dal comma 1 sono graduati dai comuni in modo tale da favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticati, escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica.”

CONSIDERATO pertanto che è necessario stabilire con apposito regolamento l'applicazione della Legge in oggetto al fine di favorire gli interventi secondo gli indirizzi Regionali e incentivare l'attività edilizia nel particolare ;

PRESO ATTO del *Regolamento predisposto dall'Area Tecnica* , allegato alla presente delibera per farne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'approvazione del predetto Regolamento;

VISTO il parere favorevole del responsabile Area Tecnica;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

-approvare l'allegato Regolamento comunale per l'edilizia sostenibile finalizzato alla graduazione degli incentivi.

-integrare il regolamento edilizio vigente con le disposizioni del presente Regolamento, con applicazione dell'art. 11 della Legge Reg. 13/2008 agli interventi presentati ai sensi della suddetta legge.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

Prov. di Lecce

Piazza Umberto I - C.A.P. 73020

Tel. 0836 812008 - Fax 0836 812106 - www.comuneuggianolachiesa.it

L.R. 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile"

Regolamento comunale per l'edilizia sostenibile finalizzato alla graduazione degli incentivi

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 08.05.2013)



-NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- L.R. 10 GIUGNO 2008, n. 13
“Norme per l’abitare sostenibile”
- DELIBERAZIONE DI G. R. 4 AGOSTO 2009, N. 1471
“Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici”
- DELIBERAZIONE DI G.R. 24 NOVEMBRE 2009, N. 2272
“Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale
“Norme
per l’abitare sostenibile” (Art. 9 e 10, L.R. 13/2008): Procedure, Sistema di Accreditamento dei
soggetti
abilitati al rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di
Valutazione approvato con D.G.R. 1471/2009”
- DELIBERAZIONE DI G.R. 25 MARZO 2010, N. 924
“Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi delle legge regionale
“Norme
per l’abitare sostenibile” (Art. 9 e 10 L.R. 13/2008) - Specificazioni in merito alla DGR 2272/2009”
- DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 2009
“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
- REGOLAMENTO REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010, N. 10
“Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192”
- DELIBERAZIONE DI G.R. 13 APRILE 2010, N. 1009
“D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento
energetico
nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento regionale 10
febbraio
2010, n. 10. Armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e ulteriori provvedimenti.
Linee
Guida di prima applicazione del Regolamento. Approvazione.”

INTRODUZIONE

Obiettivo, oggi, dello sviluppo urbano è mantenere in equilibrio le esigenze antropiche con lo spazio ambientale, razionalizzando e limitando i consumi e riducendo i carichi inquinanti; per cui, si sta cercando di indirizzare i tecnici, le imprese edili, gli operatori economici e i cittadini verso un’edilizia sostenibile, ponendo cura nella progettazione degli edifici, finalizzata principalmente all’aumento dell’efficienza energetica, allo scopo di ridurre i consumi d’energia per il riscaldamento e l’illuminazione.

Con la Legge Regionale del 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile”, la Regione Puglia ha voluto promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, al momento solo a destinazione residenziale, definendo, in tal modo, gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.

Per il conseguimento di tale obiettivo la Regione ha coinvolto i Comuni a cui ha demandato, così come indicato all’art. 3, comma 3, le seguenti funzioni:

- a) la realizzazione di strumenti di governo del territorio e l’integrazione di quelli esistenti secondo i contenuti della presente legge;
- b) la concessione di incentivi ai sensi dell’art. 12 [della predetta legge regionale];
- c) il monitoraggio, la verifica e il controllo, di concerto con la Regione, sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali;
- d) la revoca dei titoli abilitativi ai sensi dell’art. 15, comma 2.

I contenuti del presente documento riguardano i punti b) c) e d), che costituiscono, nel complesso, il **“Regolamento per l’edilizia sostenibile finalizzato alla graduazione degli incentivi”**.

È bene precisare che i parametri utilizzati nella redazione del presente Regolamento sono di carattere dinamico in quanto possono essere modificati a seguito di verifiche circa l’andamento della sostenibilità sul territorio comunale, nonché a seguito di innovazioni intervenute in materia.

Infatti, il Consiglio Direttivo di Itaca ha approvato, nella seduta del 21/04/2011, il Protocollo ITACA Nazionale 2011 per la valutazione della sostenibilità energetico e ambientale degli edifici, scaturito dall’esigenza di allineare lo strumento di valutazione alle norme tecniche UNI in materia di energia e comfort e alle “Linee Guida nazionali per la certificazione energetica”. Con il nuovo Protocollo sono stati modificati, a seguito delle varie applicazioni regionali, che ha consentito di migliorare alcune metodologie di calcolo, gli indicatori relativi ai materiali da costruzione, alla qualità del servizio e alla qualità del sito.

Al proposito, la Regione Puglia sta procedendo ad aggiornare il Protocollo Itaca Puglia alla recente edizione 2011, a tutt’oggi non ancora approvata.

1. INCENTIVI

La Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13, per tutti coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile, con esclusione di edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica, ha destinato la concessione di incentivi sia di carattere economico che di natura edilizio-urbanistico, che i Comuni hanno il compito di graduare con apposita deliberazione approvata dal Consiglio Comunale, al fine di favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale.

Gli incentivi consistono in:

a) riduzioni dell’ICI, di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del d.p.r. 380/2001, con particolare riferimento all’edilizia residenziale sociale, e in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di risparmio idrico e di altri requisiti di sostenibilità energetico-ambientale di cui alla presente legge;

b) incrementi fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, al netto delle murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni. Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.

Analizzando i contenuti riportati alla lettera a), riguardanti incentivi di carattere economico, si è dell’avviso che la riduzione dell’ICI non sia determinante ai fini dell’incentivazione di detti interventi, stante l’abrogazione, al momento, della stessa imposta comunale sulla prima casa; mentre, risulta essere rilevante effettuare la riduzione, così come prevede la legge, degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del D.P.R. 380/01.

Nel considerare la scelta tra gli oneri di urbanizzazione secondaria ed il costo di costruzione, si è ritenuto che la riduzione debba interessare gli oneri di urbanizzazione secondaria, considerato che tale contributo, ai fini del rilascio del permesso di costruire, incide sia che si realizzino edifici di edilizia privata che di edilizia abitativa convenzionata.

Infatti, ai sensi del comma 1 dell’art. 17, per l’edificazione dell’edilizia convenzionata, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione; per cui, applicando la riduzione sul costo di costruzione l’edilizia abitativa convenzionata non trarrebbe alcun beneficio e di conseguenza verrebbe meno la condizione incentivante alla sostenibilità.

Ulteriore premio indicato dalla legge regionale, di natura edilizio-urbanistico, è la possibilità di effettuare incrementi fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, calcolato al netto delle murature, nel caso di interventi di nuova costruzione e ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei

limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e delle quantità complessive minime fissate dall'art. 41-sexies della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e succ. mod. e int.

Tali incrementi, comunque, non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.

Tuttavia, l'applicazione di detti incentivi deve essere commisurata al livello di sostenibilità raggiunto dall'edificio e, a tal proposito, la Regione Puglia ha demandato ai Comuni il compito di graduarli con apposita deliberazione approvata dal Consiglio Comunale.

Come già detto, la graduazione è rapportata al livello di sostenibilità raggiunta dall'edificio e, ai fini della sua valutazione, la Regione Puglia, con deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2009 n. 1471, ha approvato il Sistema di Valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici, in attuazione della L.R. 13/2008: il Protocollo ITACA-PUGLIA, che permette di stimare il livello di qualità energetico ambientale di un edificio attraverso una serie di requisiti, organizzati in singole schede, raggruppati in categorie nell'ambito di n. 5 aree di valutazione :

- QUALITA' DEL SITO con una incidenza del 10%
- CONSUMO DI RISORSE con una incidenza del 40%
- CARICHI AMBIENTALI con una incidenza del 20%
- QUALITA' AMBIENTALE INDOOR con una incidenza del 20%
- QUALITA' DEL SERVIZIO con una incidenza del 10%

A chiarimento di quanto innanzi detto, di seguito si riporta un prospetto riassuntivo del PROTOCOLLO ITACA PUGLIA.

1. QUALITÀ DEL SITO

1.1 Condizioni del sito

1.1.1 Livello di contaminazione del sito

1.1.2 Livello di urbanizzazione del sito

1.1.3 Riutilizzo di strutture esistenti

1.2 Accessibilità ai servizi

1.2.1 Accessibilità al trasporto pubblico

1.2.2 Distanza da attività culturali e commerciali

1.2.3 Adiacenza ad infrastrutture

1.3 Pianificazione urbanistica

1.3.1 Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico

1.3.2 Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio

2. CONSUMO DI RISORSE

2.1 – 2.2 Qualità energetica

2.3 Materiali eco-compatibili

2.3.1 Materiali da fonti rinnovabili

2.3.2 Materiali riciclati/recuperati

2.3.3 Materiali locali

2.3.4 Materiali locali per finiture

2.3.5 Materiali riciclabili e smontabili

2.3.6 Materiali biosostenibili

2.4 Acqua potabile

2.4.1 Acqua potabile per usi indoor

3. CARICHI AMBIENTALI

3.1 Emissioni di CO2 equivalente

3.1.2 Emissioni previste in fase operativa

3.2 Acque reflue

3.2.1 Acque grigie inviate in fognatura

3.2.2 Acque meteoriche captate e stoccate

3.2.2 Permeabilità del suolo

3.3 Impatto sull'ambiente circostante

- 3.3.1 Effetto isola di calore: coperture
- 3.3.2 Effetto isola di calore: aree esterne
- 3.3.2 Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne

4. QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR

4.1 Ventilazione

- 4.1.1 Ventilazione
- 4.1.2 Controllo degli agenti inquinanti: Radon

4.2 Benessere termoigrometrico

- 4.2.1 Temperatura dell'aria

4.3 Benessere visivo

- 4.3.1 Illuminazione naturale

4.4 Benessere acustico

- 4.4.1 Isolamento acustico involucro edilizio
- 4.4.2 Isolamento acustico partizioni interne
- 4.4.3 Rumore da calpestio

4.5 Inquinamento elettromagnetico

- 4.5.1 Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz)

1. QUALITÀ DEL SERVIZIO

5.1 Controllabilità degli impianti

- 5.1.1 BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management)

5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa

- 5.2.1 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici
- 5.2.2 Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione
- 5.2.3 Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio

5.3 Aree comuni dell'edificio

- 5.3.1 Supporto all'uso delle biciclette
- 5.3.2 Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti
- 5.3.3 Aree ricreative
- 5.3.4 Accessibilità

5.4 Domotica

- 5.4.1 Qualità del sistema di cablatura

5.4.2 Integrazione sistemi

Al proposito, viene precisato che nell'ambito dell'area di valutazione 2 "Consumo di risorse" del Protocollo ITACA-PUGLIA, è stata individuata una specifica area di valutazione della qualità energetica dell'edificio, (rif. ai criteri 2.1 – 2.2 della tabella seguente), che raggruppa tutti criteri dello strumento di qualità energetica.

STRUMENTO DI QUALITÀ ENERGETICA

1. QUALITÀ ENERGETICA

1. Climatizzazione Invernale

- 1.1 Trasmittanza termica dell'involucro edilizio
- 1.2 Energia netta per il riscaldamento
- 1.3 Energia primaria per il riscaldamento
- 1.4 Penetrazione diretta della radiazione solare

2. Climatizzazione estiva

- 2.1 Controllo della radiazione solare
- 2.2 Inerzia termica dell'edificio
- 2.3 Energia netta per il raffrescamento
- 2.4 Energia primaria per il raffrescamento
- 2.5 Efficienza della ventilazione naturale

3. Energia da fonti rinnovabili

3.1 Energia termica per ACS

3.2 Energia elettrica

4. Energia per altri usi

4.1 Energia primaria per produzione Acqua Calda Sanitaria

Come si può rilevare, ogni area comprende un certo numero di criteri raggruppati in categorie e l'edificio acquisisce punti in funzione del soddisfacimento di detti criteri.

Il punteggio complessivamente conseguito indica il livello di sostenibilità raggiunto dall'edificio secondo la seguente scala di valutazione:

-1 Rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente.

0 Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica corrente.

1 Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.

2 Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.

3 Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. E' da considerarsi come la migliore pratica. (BEST PRACTICE)

4 Rappresenta un significativo incremento della migliore pratica.

5 Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica, di carattere sperimentale.

Tuttavia, ai fini della certificazione della sostenibilità degli edifici residenziali, nonché della possibilità di accesso agli incentivi di cui all'art. 12 della L.R. 13/2008 occorre aver raggiunto, comunque, almeno la classe 1.

La dimostrazione del raggiungimento del livello di sostenibilità ambientale viene attestata, sia in fase di progetto, attraverso l'Attestato di Conformità del Progetto, sia attraverso il Certificato di Sostenibilità Ambientale, rilasciato alla fine della fase di costruzione, in conformità con i requisiti del Sistema di Valutazione approvato con deliberazione di Giunta Regione n.1471/2009 innanzi citata.

Il sistema di certificazione, dunque, prevede due fasi di valutazione:

1 - La valutazione del progetto che consente, a seguito del suo esito positivo, il rilascio dell'Attestato di Conformità del Progetto al Protocollo ITACA-PUGLIA;

2 - La valutazione dell'edificio, il cui esito positivo, consente il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, secondo il Protocollo ITACA-PUGLIA.

Ricapitolando la procedura di certificazione si completa con il rilascio:

- del Certificato di Sostenibilità Ambientale;

- dell'Attestato di Certificazione Energetica, per il quale valgono tutte le disposizioni di cui al punto 8 dell'Allegato A al D.M. dello Sviluppo Economico del 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

A tal proposito è necessario tener presente che la Regione Puglia con deliberazione n. 2272 del 24/11/2009 ha esplicitato le "Modalità di presentazione della documentazione per l'ottenimento della Certificazione di Sostenibilità", di cui si esporrà in seguito, nelle varie fasi che si susseguono nel corso dell'applicazione della sostenibilità e quindi ha indicato una serie di documenti da presentare al momento della richiesta del titolo abilitativo, del Certificato di Sostenibilità Ambientale e della dichiarazione di fine lavori.

Ciò premesso, di seguito si passa ad illustrare le modalità di graduazione relativa alle due tipologie di incentivo, precisando che per definire la graduazione ci si è avvalsi della "Linea guida per l'elaborazione della delibera del Consiglio Comunale, finalizzata alla graduazione degli incentivi, in applicazione del Protocollo Itaca-Puglia" redatta dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) a favore dei Comuni della Puglia che adottano il Protocollo Itaca-Puglia come strumento di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione d'uso residenziale.

1a RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI AGLI ARTT. 16 E 17 DEL D.P.R. 380/2001.

Riferita agli interventi di adeguamento degli edifici esistenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione, da effettuarsi in tutto il territorio comunale.

1a.a ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

In questa sezione rientrano tutti gli edifici oggetto di adeguamento e di ristrutturazione (lett. a-b-c-d dell'art.

3 del D.P.R. 380/01) con esclusione degli interventi di cui alla L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 21/2011 -c.d. Piano Casa- .

Come si può rilevare dalla tabella di seguito riportata, si è ritenuto attribuire una consistente riduzione al livello 3 di sostenibilità, atteso che, trattandosi di edifici esistenti, tale livello implica necessariamente, il raggiungimento di un valore elevato della qualità energetica dell'edificio e richiede una particolare attenzione al contenimento dei consumi delle risorse tant'è che viene considerata come "la migliore pratica".

Naturalmente la massima premialità viene attribuita al livello 5 che rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica, di carattere sperimentale.

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Livello 1 Riduzione del 10 %

Livello 2 Riduzione del 50 %

Livello 3 Riduzione del 80 %

Livello 4 Riduzione del 95 %

Livello 5 Riduzione del 100 %

1a.b NUOVE COSTRUZIONI con esclusione dell'edilizia residenziale sociale.

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Livello 1 Riduzione del 10 %

Livello 2 Riduzione del 40 %

Livello 3 Riduzione del 70 %

Livello 4 Riduzione del 85 %

Livello 5 Riduzione del 100 %

1a.c INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE DI NUOVA COSTRUZIONE

In questo caso si è attribuito ai vari livelli una maggiore premialità rispetto alla precedente sezione "Nuove costruzioni" al fine di incentivare questi tipi di interventi secondo una progettazione integrata.

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ

RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Livello 1 Riduzione del 20 %

Livello 2 Riduzione del 50 %

Livello 3 Riduzione del 80 %

Livello 4 Riduzione del 95 %

Livello 5 Riduzione del 100 %

1a.d. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di cui alla L.R. 14/2009 e succ. mod. e int.-c.d. Piano Casa-

L'art. 4 della L.R. 14/2009 prevede, al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la ricostruzione venga realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 10 giugno 2008, n. 13 e l'edificio ricostruito acquisisca almeno il livello 2 nello strumento di valutazione previsto dalla predetta legge regionale.

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Livello 1 Non sono previste riduzioni in quanto gli interventi devono garantire almeno il livello 2

Livello 2 Non sono previste riduzioni in quanto gli interventi devono garantire almeno il livello 2

Livello 3 Riduzione del 50%

Livello 4 Riduzione del 80 %

Livello 5 Riduzione del 100 %

1a.e AMPLIAMENTO EDIFICI ESISTENTI di cui alla L.R. 14/2009 e succ. mod. e int.-c.d. Piano Casa-

Con le modifiche introdotte all'art. 3 dalla L.R. 21/2011 è possibile un incremento fino a 350 mc della volumetria di edifici residenziali esistenti alla data del 1° agosto 2011 e regolarmente accatastati a condizione che l'intero edificio raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla L.R. 10

giugno 2008, n. 13 e si doti della certificazione di cui all'art. 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.

Pertanto, ai fini della graduazione dell'incentivo di carattere economico, si è ritenuto attribuire una sostanziale riduzione al livello 3 di sostenibilità, che rappresenta nella scala di valutazione del Protocollo Itaca "la migliore pratica", considerato che la conservazione dell'edificio esistente comporta inevitabilmente una progettazione tale che il medesimo raggiunga, unitamente all'ampliamento, un alto grado di efficienza energetica in modo sostenibile e vengano migliorate le condizioni di comfort degli ambienti.

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Livello 1 Non sono previste riduzioni in quanto gli interventi devono garantire almeno il livello 2

Livello 2 Non sono previste riduzioni in quanto gli interventi devono garantire almeno il livello 2

Livello 3 Riduzione del 70%

Livello 4 Riduzione del 80 %

Livello 5 Riduzione del 100 %

1b INCREMENTO DEL VOLUME, FINO AD UN MASSIMO DEL 10% DEL VOLUME CONSENTITO DAGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

E' calcolato al netto delle murature e presenta due limiti:

-quelli inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi;

-il rispetto delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica nazionale) e successive modifiche e integrazioni e cioè la previsione di appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

Ai fini della graduazione e quindi dei parametri da applicare ai vari livelli di sostenibilità, si è tenuto in considerazione quanto esplicitato dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 2272 del 24/11/2009 nel caso di assenza di detta graduazione, vale a dire la possibilità di usufruire della percentuale massima dell'incentivo raggiungendo almeno il livello 3 di sostenibilità, ragion per cui i livelli 3, 4 e 5 riportano la pari percentuale del 10% di incremento.

Questo perché il valore 3 nella scala della sostenibilità "Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. E' da considerarsi come la migliore pratica. (BEST PRACTICE)" da raggiungere con relativa facilità nella fase di progettazione tenendo conto che il consumo delle risorse unitamente alla qualità energetica dell'edificio hanno una elevata incidenza nel totale del punteggio (utilizzo di materiali eco-compatibili, acqua potabili per usi indoor, attenzione alla climatizzazione invernale e estiva, utilizzo di energia da fonti rinnovabili e energia primaria per produzione di acqua calda sanitaria)

1b.a INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ INCREMENTI DEL VOLUME CONSENTITO

DAGLI STRUMENTI URBANISTICI

Livello 1 Aumento volumetrico del 2 %

Livello 2 Aumento volumetrico del 5 %

Livello 3 Aumento volumetrico del 10 %

Livello 4(*) Aumento volumetrico del 10 % + Riduzione Oneri Urb. Secondaria 20%

Livello 5(*) Aumento volumetrico del 10 % + Riduzione Oneri Urb. Secondaria 50%

1b.b NUOVE COSTRUZIONI e AMPLIAMENTO con esclusione dell'edilizia residenziale sociale.

LIVELLO DI

SOSTENIBILITÀ

INCREMENTI DEL VOLUME CONSENTITO

DAGLI STRUMENTI URBANISTICI

Livello 1 Aumento volumetrico del 2 %

Livello 2 Aumento volumetrico del 5 %

Livello 3 Aumento volumetrico del 10 %

Livello 4(*) Aumento volumetrico del 10 % + Riduzione Oneri Urb. Secondaria 20%

Livello 5(*) Aumento volumetrico del 10 % + Riduzione Oneri Urb. Secondaria 40%

1b.c INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE DI NUOVA COSTRUZIONE

LIVELLO DI

SOSTENIBILITÀ

INCREMENTI DEL VOLUME CONSENTITO

DAGLI STRUMENTI URBANISTICI

Livello 1 Aumento volumetrico del 3 %

Livello 2 Aumento volumetrico del 6 %

Livello 3 Aumento volumetrico del 10 %

Livello 4(*) Aumento volumetrico del 10 % + Riduzione Oneri Urb. Secondaria 30%

Livello 5(*) Aumento volumetrico del 10 % + Riduzione Oneri Urb. Secondaria 60%

15

1b.d DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di cui alla L.R. 14/2009 e succ. mod. e int.

LIVELLO DI

SOSTENIBILITÀ

INCREMENTI DEL VOLUME CONSENTITO

DAGLI STRUMENTI URBANISTICI

Livello 1 Non sono previsti ulteriori aumenti volumetrici in quanto gli interventi devono garantire almeno il

Livello 2

Livello 2 Non sono previsti ulteriori aumenti volumetrici in quanto gli interventi devono garantire almeno il

Livello 2

Livello 3 Aumento volumetrico del 6 %

Livello 4 Aumento volumetrico del 9 %

Livello 5 Aumento volumetrico del 10 %

1b.e AMPLIAMENTO EDIFICI ESISTENTI di cui alla L.R. 14/2009 e succ. mod. e int.

Con le modifiche introdotte all'art. 3 dalla L.R. 21/2011 è possibile un incremento fino a 350 mc della volumetria di edifici residenziali esistenti alla data del 1° agosto 2011 e regolarmente accatastati a condizione che l'intero edificio raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla L.R. 10 giugno 2008, n. 13 e si doti della certificazione di cui all'art. 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.

Pertanto, ai fini della graduazione dell'incentivo di carattere volumetrico, si è ritenuto attribuire un sostanziale incremento al livello 3 di sostenibilità, che rappresenta nella scala di valutazione del Protocollo Itaca "la migliore pratica", considerato che la conservazione dell'edificio esistente comporta inevitabilmente una progettazione tale che il medesimo raggiunga, unitamente all'ampliamento, un alto grado di efficienza energetica in modo sostenibile e vengano migliorate le condizioni di comfort degli ambienti.

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ INCREMENTI DEL VOLUME CONSENTITO DAGLI STRUMENTI URBANISTICI

Livello 1 Non sono previsti ulteriori aumenti volumetrici in quanto gli interventi devono garantire almeno il Livello 2

Livello 2 Non sono previsti ulteriori aumenti volumetrici in quanto gli interventi devono garantire almeno il Livello 2

Livello 3 Aumento volumetrico del 8 %

Livello 4 Aumento volumetrico del 9 %

Livello 5 Aumento volumetrico del 10 %

(*) Per incentivare il raggiungimento di livelli superiori al livello 3 è prevista contemporaneamente, oltre all'incremento massimo del 10%, anche una riduzione percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria.

1c ALTRE MODALITÀ DI GRADUAZIONE

Facendo riferimento, sempre, alle modalità di graduazione riportate nella Linea Guida del R.T.I. è possibile, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla L.R. 14/2009 e per gli interventi di nuova costruzione, graduare gli incentivi, che possono comprendere, in questa fase, sia quelli di tipo economico che urbanistico, in relazione al raggiungimento di livelli elevati di prestazione in determinate aree di valutazione, a seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere al riguardo della qualità del vivere urbano che della pianificazione del territorio.

Vale a dire, il raggiungimento di un livello massimo nell'area di valutazione "Consumo risorse", comporterebbe una progettazione e quindi la realizzazione di interventi assoggettati al contenimento dei consumi di energia e delle risorse ambientali, all'utilizzo dei materiali eco-compatibili, all'utilizzo dei materiali locali ed alla riduzione del consumo di acqua potabile per usi indoor, con conseguente riduzione dei consumi e l'uso dei materiali eco-compatibili; prendendo in considerazione l'area di valutazione "Carichi ambientali", si porrebbe particolare attenzione alle emissioni di CO₂, alle acque reflue e all'impatto sull'ambiente circostante (effetto isola di calore: coperture, aree esterne, ombreggiamento superfici esterne);

il raggiungimento di un maggiore livello nell'area di valutazione "Qualità del sito" che comprende le condizioni del sito (livello di contaminazione del sito, urbanizzazioni e riutilizzo di strutture esistenti), l'accessibilità ai servizi (trasporto pubblico, distanza da attività culturali e commerciali, adicenze ad infrastrutture) e la pianificazione urbanistica (integrazione con il contesto urbano e paesaggistico, trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio) contribuirebbe a raggiungere la migliore qualità a livello di pianificazione del territorio. Infine, se l'obiettivo da raggiungere è la qualità della vita si potrebbe accorpate l'area di valutazione "Qualità Ambientale Indoor" con l'area di valutazione "Qualità del Servizio" che impennano i loro criteri sul vivere bene all'interno dell'edificio e sulle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita.

2.SISTEMA DI MONITORAGGIO, VERIFICA E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLA L.R. 13/2008.

Altra funzione attribuita ai Comuni è il sistema di monitoraggio, verifica e controllo sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali.

A tal proposito con deliberazione di G.R. n. 2272 del 24/11/2009 la regione ha indicato le procedure e la documentazione da presentare ai fini del rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale.

2a PRESENTAZIONE TITOLO ABILITATIVO

Il committente presenta al Comune, unitamente alla istanza di Permesso di Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività, corredate della documentazione scritto-grafica prescritta dal D.P.R. 380/01 e dal vigente Regolamento Edilizio, la seguente documentazione, in duplice copia:

- a) relazione esplicativa (eventualmente corredata di grafici) delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al Sistema di Valutazione approvato con deliberazione di G.R. n. 1471/2009 come integrato con deliberazione di G.R.n.2272/2009;
- b) schede tecniche e scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi conseguiti applicando il Sistema di Valutazione di cui al punto a), in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico;
- c) Attestato di Conformità del Progetto ai requisiti del Sistema di Valutazione approvato con deliberazione di G.R. 1471/2009, secondo l'Allegato C della deliberazione di G.R. n. 2272/2009;
- d) specifica e circostanziata indicazione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 13/2008 delle quali ci si intende avvalere.

La mancata presentazione degli elaborati di cui ai punti a), b) e c) innanzi elencati comporta la non applicazione delle agevolazioni richieste. Si precisa che, qualora lo strumento urbanistico generale preveda che l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio sia subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, la documentazione di cui ai punti a) e d) dovrà essere allegata agli elaborati richiesti ai fini dell'approvazione dello stesso strumento esecutivo. La delibera con la quale il Consiglio Comunale approva lo strumento urbanistico esecutivo dovrà contenere esplicita e puntuale indicazione delle agevolazioni concesse ai sensi della legge regionale n. 13/2008, nonché di specifiche condizioni necessarie per mantenere dette agevolazioni nelle successive fasi dell'iter procedurale, in aggiunta a quelle previste dalla legge regionale n. 13/2008, dalla deliberazione di G.R. 1471/2009 e dalla deliberazione di G.R. n. 2272/2009.

Verificata la documentazione presentata e la congruità tra gli incentivi richiesti e gli incentivi previsti dal Regolamento comunale, l'ufficio preposto all'istruttoria richiede il pagamento del contributo di costruzione con le eventuali riduzioni e rilascia il Permesso di Costruire o accetta la Denuncia di Inizio Attività con l'assenso relativo agli incentivi conformi alla delibera di Consiglio Comunale.

2b VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Il committente, il progettista ed il Direttore dei lavori unitamente alla istanza di variante devono presentare dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui vengono indicate dettagliatamente le opere a realizzarsi e che le stesse non influiscono sul livello di sostenibilità globale dell'edificio.

Qualora, invece, le opere influiscono sul punteggio ottenuto nella fase iniziale della progettazione l'ufficio preposto provvede alla rideterminazione degli incentivi concessi in funzione del nuovo livello di sostenibilità ottenuto ed a rilasciare il permesso di costruire in variante, dopo aver definito gli eventuali conguagli del contributo di costruzione, se dovuti.

2c RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ai fini dell'ottenimento del Certificato di Sostenibilità Ambientale dell'edificio, il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile dovrà indirizzare, a propria cura e spese, la richiesta del Certificato di Sostenibilità Ambientale dell'edificio ai soggetti certificatori abilitati.

In caso di nuova costruzione o ristrutturazione totale dell'immobile la richiesta dovrà essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori.

La suddetta richiesta dovrà essere compilata utilizzando l'Allegato A della deliberazione di G.R. n. 2272/2009 dovrà includere la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica esplicativa (eventualmente corredata di grafici) delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al Sistema di Valutazione approvato, in duplice copia;
- b) schede tecniche e scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi conseguiti, di cui al Sistema di Valutazione approvato con deliberazione G.R. n. 1471/2009 come integrato con deliberazione di G.R. n. 2272/2009, in formato cartaceo debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato, in duplice copia;
- c) il titolo abilitativo rilasciato dal Comune competente o acquisito tramite DIA;
- d) eventuale Attestato di Qualificazione Energetica di cui al D. Lgs. 192/2005 e s.m.e i. già conseguito dall'edificio oggetto di richiesta;
- e) Attestato di Conformità del Progetto ai requisiti del Sistema di Valutazione approvato con deliberazione di G.R. n.1471/2009 come integrato con deliberazione di G.R. n. 2272/2009, rilasciato dai Soggetti abilitati, redatto in conformità all'Allegato C della predetta deliberazione di G.R. n. 2272/2009;
- f) CD con copia informatizzata delle schede tecniche compilate e degli strumenti di calcolo utilizzati.

2d COMUNICAZIONE FINE LAVORI

Al termine dei lavori, unitamente alla comunicazione di fine dei lavori a firma del titolare del titolo abilitativo, il Direttore dei lavori, unitamente alla documentazione prevista per legge o a seguito prescrizioni riportate nel titolo abilitativo di riferimento, deve produrre:

-attestazione della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica, agli elaborati grafici, alle schede di valutazione e alla scheda di valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, allegati al progetto approvato secondo l'Allegato B della deliberazione di G.R. n. 2272/2009.

Ulteriore documentazione da presentare:

-documentazione fotografica relativa alle fasi di realizzazione dei lavori con particolare riferimento a quei materiali utilizzati o tecniche non visibili o comunque non ispezionabili al fine dei lavori;

-certificazioni tecniche rilasciate dai produttori o fornitori dei singoli materiali utilizzati, al fine di attestare i loro requisiti prestazionali in conformità a quanto dichiarato nella fase di progettazione della sostenibilità; qualora per alcuni materiali questo non sia possibile sarà cura del direttore dei lavori fornire gli elementi tecnici prestazionali di riferimento, attraverso idonea documentazione tecnica.

3.SANZIONI

A tale procedimento segue, infine, l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 15 della legge regionale.13/2008 sia nei confronti dei Soggetti Certificatori sia degli edifici realizzati, qualora si riscontrino difformità rispetto a quanto riportato nei documenti di cui alle lettere b) e c) della richiesta del Certificato di Sostenibilità Ambientale (punto 2c della presente relazione).

Il primo comma dell'art. 15 prevede che i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici decadono dall'accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti per l'accreditamento medesimo ovvero nel caso di certificazioni illegittime e la Regione ne segnala la decadenza al rispettivo ordine professionale.

Riguardo agli edifici, qualora nel corso dei controlli (L.R. 13/2008, art. 3, comma 3, lettera c e art. 9, comma 3) circa la regolarità della documentazione e dell'attestato di certificazione, nonché la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale, fossero accertate difformità, il Comune anche su segnalazione della Regione e previa diffida, provvede alla revoca del titolo abilitativo rilasciato laddove nella realizzazione delle opere si sia beneficiato degli incrementi volumetrici previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale (artt. 11 e 12 della L.R. 13/2008) ed, altresì, provvede alla revoca degli incentivi concessi a norma dell'art. 12.

Il Comune, pertanto, ingiunge al committente, di rendere conforme l'edificato al progetto approvato nei termini stabiliti dal D.P.R. 380/01; la mancata ottemperanza comporta:

- la decadenza degli incentivi economici;
- il versamento del conguaglio dovuto, rappresentato dall'importo scomputato aumentato degli interessi legali maturati dalla data di rilascio del permesso di costruire ovvero dalla data del pagamento del contributo relativo alla denuncia di inizio attività, alla data di pagamento del conguaglio.
- revoca dei benefici rilasciati.

In caso di parziale raggiungimento del livello di sostenibilità ambientale, oggetto dell'assegnazione degli incentivi, il direttore dei lavori, con riferimento alla parte realizzata, predispone uno stralcio del progetto di sostenibilità indicando il nuovo punteggio. Nel caso in cui il nuovo punteggio raggiunto è inferiore rispetto a quello originariamente assegnato, si provvederà al ricalcolo degli incentivi.

Per quanto riguarda il beneficio degli incrementi volumetrici, in caso d'irregolarità documentali o di non conformità delle opere realizzate al progetto, viene disposta la revoca del titolo abilitativo.

La revoca, nel caso in cui l'intervento non sia sanabile, non consenta cioè di ripristinare le caratteristiche dell'edificio dichiarate in sede di progetto, comporta la demolizione dell'incremento ottenuto con l'applicazione della legge regionale 13/2008 e qualora questo non fosse possibile l'intervento è soggetto all'applicazione delle sanzioni riportate nella normativa nazionale e regionale.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PICONESE GIUSEPPE SALVATORE



Il Segretario Comunale
VANTAGGIATO PASQUALE

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il **12 GIU. 2013** per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Uggiano la Chiesa, il **12 GIU. 2013**



Il Segretario Comunale
VANTAGGIATO PASQUALE

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n. del

Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[S] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Uggiano la Chiesa, il **12 GIU. 2013**



Il Segretario Comunale
VANTAGGIATO PASQUALE